

AGEVOLAZIONI**Attività di ricerca e sviluppo da comunicare al Mise**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

**COME SFRUTTARE AL MEGLIO BONUS, INCENTIVI E MISURE DI
WELFARE VARATE PER CONTRASTARE IL CAROVITA**

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Chi ha usufruito del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo dovrà entro fine anno comunicare al Ministero dello sviluppo economico l’attività svolta **nell’anno 2020**, tramite **apposito modello** da firmare digitalmente ed inviare tramite pec.

È stato definito con il [provvedimento del 06.10.2021](#) il **modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni** riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di **ricerca e sviluppo**, attività di **innovazione tecnologica** e attività di **design e ideazione estetica**, di cui all’[articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019](#), così come definite dal **D.M. 26.05.2020** del Ministero dello sviluppo economico.

Il credito d’imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell’[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d’imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all’interno del consolidato fiscale.

Non si applicano i limiti di cui all’[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (**limite annuale di 250.000 euro** per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’[articolo 34 L. 388/2000](#) (**limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili** ai sensi dell’[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fissato in euro 2 milioni per il 2021 dall’[articolo 22 D.L. 73/2021](#)).

Il credito d’imposta **non concorre alla formazione del reddito d’impresa** né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#). Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i **medesimi**

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica asseverata** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del **responsabile aziendale delle attività ammissibili** o del **responsabile del singolo progetto o sottoprogetto** e deve essere controfirmata dal **rappresentante legale dell'impresa** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al **D.P.R. 445/2000**.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal **soggetto commissionario** che esegue le attività.

L'[articolo 1, comma 204 secondo periodo, L. 160/2019](#) ha previsto che le imprese che si avvalgono di tali misure effettuino **apposita comunicazione al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie** per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184. Il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 ha stabilito il **modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione**.

Tale modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, **dovrà essere trasmesso in formato elettronico tramite pec** all'indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

La comunicazione è composta da un frontespizio per l'indicazione dei **dati anagrafici ed economici** dell'impresa (compresi codice Ateco, dimensione di impresa ed eventuale appartenenza ad un gruppo di imprese) e da **tre sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle attività ammissibili di ricerca e sviluppo (comma 200), attività di innovazione tecnologica (comma 201) e attività di design ed ideazione estetica (comma 202).

Gli investimenti dovranno essere specificatamente **suddivisi nelle varie categorie di spesa**: spese di personale, quote di ammortamento, spese per contratti di ricerca extra-muros, quote di ammortamento relative all'acquisto di privative industriali, spese di consulenza e spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti. Dovrà essere inoltre

indicata, in relazione alle spese eleggibili, la fruizione da parte dell'impresa di **altri contributi e sovvenzioni pubbliche**.

Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, il modello di comunicazione va trasmesso **entro la data del 31 dicembre 2021**.

Per gli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione va trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Si precisa nel decreto che l'invio del modello di comunicazione approvato **non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta** e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

L'eventuale **mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.